



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 25 DEL 01/03/2024**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N. 4569/22 R.G.N.R. MOD. 21 -  
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO  
INCARICO LEGALE**

## IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

### Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.2 del 01.02.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile area amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 30.12.2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL 267/2000, è stato differito al 15 marzo 2023 e, ai sensi dell'art.163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;

### Premesso che:

- presso il Tribunale Ordinario di Livorno è stato avviato procedimento penale avente il n. 4569/22 R.G.N.R. mod. 21 (le generalità e i relativi capi d'imputazione sono specificati nella relativa documentazione depositata agli atti);
- con nota Prot. 929 del 23.01.2024 si è avuta notizia da parte della Procura della Repubblica di Livorno del Decreto di Citazione a giudizio e della data prevista per l'udienza dibattimentale fissata per il giorno 12.04.2024;

**Evidenziato** che l'Amministrazione Comunale ha deciso di avvalersi della facoltà ammessa per legge di costituirsi parte civile nel suddetto procedimento penale ritenendolo atto dovuto al fine di avvalersi della facoltà e dei diritti previsti dalle norme del Codice di Procedura Penale e nello stesso tempo atto cautelativo delle prerogative dell'Ente in relazione all'interesse pubblico, all'accertamento di eventuali responsabilità, anche nei confronti dell'Ente, per gli eventuali danni subiti;

**Preso atto** che la decisione in ordine alla costituzione di parte civile spetta alla Giunta Comunale (art.48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) cui compete l'approvazione della delibera e che con successivi atti si provvederà per l'individuazione del legale per l'attribuzione del relativo incarico;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 23.02.2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stata deliberata la costituzione di parte civile del Comune di Campo nell'Elba nel procedimento penale avente il n. 4569/22 R.G.N.R. mod. 21 pendente innanzi il Tribunale Ordinario di Livorno - giusto Decreto di Citazione in giudizio e di fissazione di udienza per il giorno 12 aprile 2024, in atti, autorizzando il Sindaco a incaricare l'Avv. Renzo Grassi con studio a Piombino in Via Roma 9 per la costituzione di parte civile di cui

trattasi, dando mandato, altresì, al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti;

**Constatato** che all'uopo è stato richiesto apposito preventivo di spesa allo Studio Legale Avvocato Renzo Grassi di Piombino, legale di fiducia di questa Amministrazione già incaricato in altri procedimenti, il quale con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n.1.486 del 07.02.2024 successivamente integrata da nota ns. Prot. n.2183 del 22.02.2024, in considerazione degli atti da predisporre, ha quantificato per le prime spese un compenso pari a € 2.188,68 IVA e Cassa Previdenziale incluse per l'udienza predibattimentale;

**RITENUTO** opportuno, ottemperando al dispositivo della Deliberazione di G.C. n.38/2024, procedere al conferimento dell'incarico di cui trattasi all'Avv. Renzo Grassi con sede a Piombino in Via Roma, 9 – Cod. Fisc. GRSRNZ40C03G687R e P.IVA 01130380494, dando atto che la somma di € 2.188,68 trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026 in esercizio provvisorio;

**Considerato** che l'Avv. Renzo Grassi presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

**Rilevato** che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

**Dato atto** che trattasi di impegno relativo a spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, nel rispetto dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. ed inoltre tale spesa è necessaria in quanto utile ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**Visto** il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

**Preso atto** della regolarità contributiva del soggetto incaricato (Certificazione di Regolarità Contributiva Cassa Forense del 26.02.2024, ns. Prot. n.2366/2024, allegato alla presente Determinazione);

**Richiamata** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare sull'obbligatorietà del CIG, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto** che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

**Dato atto** inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

## **D E T E R M I N A**

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di conferire incarico, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 23.02.2024, all'**Avv. Renzo Grassi con sede a Piombino in Via Roma, 9 – Cod. Fisc. GRSRNZ40C03G687R e P.IVA 01130380494** per la costituzione di parte civile del Comune di Campo nell'Elba nel procedimento penale avente il n. 4569/22 R.G.N.R. mod. 21 pendente innanzi il Tribunale Ordinario di Livorno - giusto Decreto di Citazione in giudizio e di fissazione di udienza per il giorno 12 aprile 2024, in atti;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Renzo Grassi ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di **€ 2.188,68** comprensiva di IVA e CPA a favore dello **Avv. Renzo Grassi con sede a Piombino in Via Roma, 9 – Cod. Fisc. GRSRNZ40C03G687R e P.IVA 01130380494**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026 in esercizio provvisorio, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

di dare atto che trattasi di impegno relativo a spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, nel rispetto dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. ed inoltre tale spesa è necessaria in quanto utile ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'ente;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE  
ROSSI ANTONELLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)